

Legge regionale 06 novembre 2017 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito "CAI FVG", quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in conformità alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano).

2. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce, inoltre, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.